



COMUNE DI OLBIA
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

Gara telematica a Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, così come integrato e modificato dal D.lgs. 209/2024 per l'affidamento dei lavori sottosoglia ***“Realizzazione pensiline fotovoltaiche Sito 1 – Basa”*** da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto stabilito dall'art. 108, comma 2, lett. f) del citato Decreto legislativo.

CUI: L91008330903202500004 - CUP: F93D24000510004 - C.I.G.: BAA81EBEE7

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara definisce, unitamente al progetto esecutivo allegato, i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico tipo *“Grid Connected”* della potenza di 446,6 kWp sito nel comune di Olbia. Il progetto prevede nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022.

Con Determinazione num. gen. 504 del 04/03/2026, è stata indetta Procedura Aperta sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 per l'affidamento dei lavori di cui sopra, da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto stabilito dall'art. 108, comma 2, lett. f) del D.lgs 36/2023 ss.mm.ii. così come integrato e modificato dal D.lgs 209/2024 (di seguito Codice).

Al presente appalto si applica quanto previsto dall'art. 57 del Codice in tema di clausole sociali.

La presente procedura, in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 21 e 25 del Codice, è interamente svolta tramite la piattaforma telematica della Centrale di Committenza regionale *“Sardegna Cat”* accessibile all'indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it>, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RDO Aperta. ***Le indicazioni dettagliate sull'utilizzo e il funzionamento della piattaforma sono contenute nei manuali d'uso a disposizione degli utenti direttamente all'interno del sito della stessa.***

La durata del procedimento prevista è pari a 9 (nove) mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, come stabilito all'art. 1, lett. a) dell'Allegato I.3 al Codice, salvo il verificarsi delle ipotesi previste ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 1.

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PROCEDURA	
Denominazione e Indirizzo Stazione Appaltante	Comune di Olbia – Via Dante, 1 – Olbia (OT)
Oggetto della procedura	Affidamento dei lavori di <i>“Realizzazione pensiline fotovoltaiche Sito 1 – Basa”</i>
Tipologia della procedura	Gara Telematica sottosoglia a Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto stabilito dall’art. 108, comma 2, lett. f) del Codice
Codice CPV	09331000-8
NUTS	ITG29
Valore totale della procedura	€ 1.479.000,00
Termine di presentazione offerta	Ore 17:00 del 10/04/2026
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Sergio Usai Tel. 0789 52047 e-mail: sergio.usai@comune.olbia.ot.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PUBBLICITÀ LEGALE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE TECNICO- INFORMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- I.** Bando di gara;
- II.** il presente Disciplinare di gara, contenente la regolamentazione di dettaglio della procedura, al quale sono allegati:
 - **ALLEGATO A** - Domanda di partecipazione di cui:
 - **Allegato A/1** – Operatore Economico Singolo, Società di professionisti, Società di Ingegneria o Consorzi stabili di professionisti;
 - **Allegato A/2** - Raggruppamenti Temporanei e Geie;
 - **Allegato A/3** - Imprese aderenti a contratto di rete;
 - **ALLEGATO D.G.U.E.** “Documento di Gara Unico Europeo”;
 - **ALLEGATO B** – Dichiarazioni integrative a D.G.U.E.;
 - **ALLEGATO C** – Dichiarazione ausiliaria (da presentare solo in caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento);
 - **ALLEGATO C/1** – Contatto di Avvalimento (da presentare solo in caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento);

- **ALLEGATO D** - Patto di Integrità approvato con Delibera di G.C. n. 404 del 15/09/2025;
- **ALLEGATO E** -Dichiarazione equivalenza CCNL
- **ALLEGATO F** - Dichiarazione offerta economica
- **ALLEGATO SUB** – Dichiarazione volontà di ricorso al subappalto;

III. Documentazione Tecnica - Progetto esecutivo con la seguente documentazione a supporto:

- Atto di Validazione del R.U.P.;
- Determina di approvazione della S.A.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla piattaforma *Sardegna CAT*, all'interno della gara specifica all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it>

2.2 PUBBLICITÀ LEGALE

La pubblicità legale della presente procedura è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma *Sardegna CAT* (quesiti/chiarimenti), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara all'indirizzo, entro e non oltre il **27/03/2026 alle ore 17:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il giorno 30/03/2026** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma *Sardegna CAT*, all'interno della specifica procedura all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e comunque non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità differenti da quelle sopraelencate.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma *Sardegna CAT* (quesiti/chiarimenti). A tal fine l'operatore economico dichiara di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la suddetta modalità.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nello specifico saranno rese note attraverso la suddetta modalità, le comunicazioni relative a:

a) all'aggiudicazione; **b)** all'esclusione; **c)** alla decisione di non aggiudicare l'appalto; **d)** alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; **e)** le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; **f)** al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

N.B: La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso ogni qualvolta la S.A. modifica e/o integra la procedura attraverso il sistema.

2.5 DOTAZIONE TECNICO-INFORMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnico ed informatica:

- firma digitale, di cui all'art. 1, lett. s), del D.lgs. 82/2005;
- dotazione e software minima, come specificata nel Manuale del Portale *Sardegna Cat* per la presentazione dell'Offerta;

Per poter partecipare alla gara, l'operatore economico deve essere registrato al portale *Sardegna Cat* e disporre, pertanto, della terna di dati (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

I lavori riguardano la realizzazione di un impianto fotovoltaico tipo "*Grid Connected*" della potenza di 446,6 kWp sito nel comune di Olbia e consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Tabella n. 1 – Lavorazioni

CATEGORIA D'OPERA		Classifica	P (prevalente) S (scorporabile)	IMPORTO (oneri ed Iva esclusi)	Incidenza %
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	III	P	725.990,82	49,44%
OG1	Edifici civili e industriali	I	S	228.433,28	15,56%
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	I	S	273.349,49	18,61%
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione	I	S	240.693,70	16,39%
A - Importo lavori soggetto a ribasso				€ 1.468.467,29	100,000%
B - Importo per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 10.532,71	
Totale A+B				€ 1.479.000,00	

L'importo complessivo a base di gara, determinato "a misura" come segue, è pari a euro 1.479.000,00 IVA esclusa, così composto:

- € **1.468.467,29** IVA esclusa, per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso;
- € **10.532,71** IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 388.466,42 IVA esclusa, al netto di spese generali e utili, come si evince dai "*Quadri di Incidenza del Costo della mano d'opera*" allegati al Progetto Esecutivo a base gara.

Si specifica che, nonostante la formulazione della prima parte dell'art. 41 del Codice induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dell'importo assoggettato a ribasso, il comma 14, seconda parte del medesimo articolo e gli artt. 108, comma 9, e 110, persuadono a ritenere che il costo della manodopera debba

costituire una componente dell'importo posto a base di gara (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2024, nn. 9254 e 9255 e Sentenza TAR Toscana n. 120/2024).

Nel caso in cui i costi della manodopera indicati in sede di offerta economica dovessero essere inferiori rispetto a quanto determinato dal progettista, l'operatore economico è tenuto a giustificare tale differenza e se questi ultimi saranno accettati si procederà all'aggiudicazione riconoscendo quanto offerto dall'operatore. È importante sottolineare che l'operatore non può giustificare ribassi riducendo i trattamenti minimi previsti dal CCNL indicato nel presente disciplinare di gara, ma deve dimostrare che il ribasso è dovuto a una più efficiente organizzazione aziendale.

In particolare, ai sensi dell'art. 11 comma 2, del Codice, il contratto collettivo (CCNL) applicato è il seguente: **Metalmeccanico e installazione di Impianti – cod. C011 - CODICE ATECO: 25.11 (Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture).**

Ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del Codice, nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione sia differente rispetto a quello di cui sopra, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice la verifica viene effettuata secondo le modalità dell'art. 110 e in conformità alle disposizioni dell'Allegato I.01.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto i lavori oggetto della presente procedura si riferiscono ad un unico intervento e sono necessariamente integrati e funzionalmente inscindibili e un'eventuale suddivisione in lotti multipli comprometterebbe l'unitarietà funzionale e il coordinamento operativo necessario per garantire continuità, efficienza e qualità complessiva, con conseguenti rischi di duplicazione dei costi e frammentazione delle responsabilità.

Tale scelta, inoltre, non preclude la partecipazione alle P.M.I. grazie ai requisiti di gara calibrati e possibilità di subappalto/avvalimento, in conformità ai principi europei di concorrenza paritaria.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, secondo le categorie di cui all'allegato II.12 del Codice, sono riportate nella successiva tabella.

Tabella n. 2 – Categorie, Id delle opere e tariffe

Categoria d'opera		P (prevalente) S (scorporabile)	Importo (oneri ed Iva esclusi)	Incidenza %
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	P	725.990,82	49,44%
OG1	Edifici civili e industriali	S	228.433,28	15,56%
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	S	273.349,49	18,61%
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione	S	240.693,70	16,39%

4. DURATA, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

La durata dell'appalto è di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi da parte del Direttore dei Lavori, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma.

L'affidatario è tenuto ad eseguire tutte le attività oggetto del presente appalto entro i termini stabiliti al fine di non incorrere nell'applicazione delle penali quantificate, per ogni giorno di ritardo, nella misura dell'1% dell'importo netto contrattuale; le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Il presente appalto prevede un premio di accelerazione nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, calcolato con le medesime modalità delle penali.

Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o regolare esecuzione, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli imprevisti.

5. PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo del corrispettivo dei lavori oggetto d'appalto è determinato applicando il ribasso unico offerto in sede di gara sull'elenco prezzi di progetto ed a tale importo sarà aggiunta l'I.V.A. nella misura di legge.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 150.000,00.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle lavorazioni.

6. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al 3% (tre per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 90% (novanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di cui all'articolo 60, individuati ai sensi del comma 4-quater del Codice, rif. Tabella A dell'Allegato II.2-*bis* (indice di costo).

Si riporta la tabella di cui all'art. 2.26 del Capitolato.

CODICE TOL	DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)	Importo	%
TOL.1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali	1.410,09	0,10%
TOL.4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde	73.464,82	5,00%
TOL.5	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	70.690,61	4,81%
TOL.6	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio	628.009,76	42,77%
TOL.7	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato	180.848,82	12,32%
TOL.13	Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica	514.043,19	35,01%
	Sommano	1.468.467,29	100,00%

Le variazioni degli Indici di riferimento verranno verificate mensilmente. L'eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento dell'Alea avverrà in relazione all'importo contrattuale delle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento e sarà corrisposto con il primo pagamento utile successivo alla verifica.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per la S.A. ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

Tale meccanismo di revisione prezzi opera anche per le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto derivato di subappalto o sub-contratto comunicato alla Stazione Appaltante per il quale è obbligatoria l'inserimento di analoga clausola di revisione.

7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti ivi disciplinati, il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Allorché in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara d'appalto gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, sia in forma singola che associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art 67 comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui all' articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associate;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano, ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. *Rete - soggetto*), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. *Rete - contratto*), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice e dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, - come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 - dell'art. 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo. Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Nella dichiarazione di cui all'Allegato B, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorzziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Detto requisito è richiesto obbligatoriamente anche agli eventuali subappaltatori.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di

tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera / consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

9.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto al punto 20.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I requisiti di ordine speciale, di seguito dettagliati, non reperibili attraverso il FVOE, verranno richiesti dalla S.A. tramite consultazione di altri Enti/Amministrazioni/Autorità depositarie dei documenti necessari.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) abilitazione al Mercato elettronico della Centrale di Committenza regionale "Sardegna Cat".
- b) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

- c) attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, in particolare:

Tabella 4

Categoria d'opera	P (prevalente) S (scorporabile)	Classifica	Classificazione obbligatoria	Importo (oneri ed Iva esclusi)	Incidenza %	% max subappaltabile	%max Avvalimento
OS18-A	P	III	SI	725.990,82	49,44%	49,00	50
OG1	S	I	SI	228.433,28	15,56%	100	100
OG9	S	I*	SI	273.349,49	18,61%	100	100
OG10	S	I	SI	240.693,70	16,39%	100	100

- *Categoria prevalente: OS18/A, importo € 725.990,82 – Classifica III a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avvalimento nel limite del 50% ai sensi dell'art. 104, comma 11 del Codice, subappaltabile nel limite del 50% ai sensi dell'art. 119 commi 2 del Codice. In ragione della natura, complessità e specificità delle lavorazioni da eseguirsi in detta categoria, l'operatore economico è tenuto a possedere in proprio una quota minima del 50% del requisito richiesto.*
- *Le restanti categorie scorporabili (OG1, OG9, OG10) a qualificazione obbligatoria sono assoggettabili ad avvalimento, interamente subappaltabili, nei limiti di seguito indicati.*

*** SPECIFICA:**

- *Per effetto dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato al Codice II.12, la classifica posseduta nella categoria richiesta, è incrementata di un quinto (nel caso di imprese consorziate o raggruppate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; tale disposizione NON si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12). Ciò premesso, in caso di RTI è richiesta la qualificazione nella categoria OG9 classifica II poiché la classifica I è insufficiente.*
- *Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.*
- *Le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III, oltre all'Attestazione SOA, sono tenute al possesso della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.*

9.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

a. Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'abilitazione al Mercato elettronico della Centrale di Committenza regionale "Sardegna Cat" deve essere posseduto dall'Operatore economico mandatario;
- l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

b. Requisiti di capacità tecnico professionale

Il requisito di cui al precedente punto 9.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al

raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici devono possedere cumulativamente i requisiti di qualificazione tecnico-professionale, prescritti per i lavori, di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3. A tal fine i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi ad eseguirle nonché i requisiti di qualificazione posseduti.

9.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti speciali di qualificazione:

- qualora il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio saranno computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora, invece, il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art.104 del Codice.

Fermo restando il disposto dell'art. 67, comma 4, del Codice, nonché la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, non devono aver partecipato alla presente gara sotto qualsivoglia forma. Qualora venga indicata una consorziata, in addizione o in sostituzione di quella indicata in sede di offerta, che non faceva parte del Consorzio già alla data di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare che tale designazione non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

a. Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'abilitazione al Mercato elettronico della Centrale di Committenza regionale "Sardegna Cat" deve essere posseduto dal Consorzio partecipante;

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b. Requisiti di capacità tecnico professionale

Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnico professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

9.6 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad assumere almeno 1 (uno) nuovo dipendente per l'esecuzione del contratto, appartenente alle categorie dei giovani fino ai 36 anni di età, delle donne o dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'art. 57 comma 1 del Codice.

L'intervento prevede inoltre, attività di trasporto e conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato per le quali è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti tipologie di rifiuti:

- Bitumi (CER 17 03 02)
- Terre e rocce da scavo (CER 17 05 04)
- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07).

Dette attività possono essere eseguite in proprio o tramite subappalto a ditta qualificata.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del Codice, l'istituto dell'Avvalimento consente a una o più imprese ausiliarie, di obbligarsi, mediante la sottoscrizione di un contratto **a titolo oneroso**, a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto, al fine della dimostrazione del requisito necessario per la presentazione dell'offerta.

Il concorrente può avvalersi può ricorrere all'istituto per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 9.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso a idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito relativo al possesso della patente a crediti o del documento equivalente.

Il prestito di mezzi e risorse strumentali e/o umane da parte dell'ausiliaria a favore dell'ausiliata, deve essere concreto ed effettivo e non meramente cartolare ed astratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice

e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti al precedente punto 9. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento, di cui ai precedenti paragrafi 9.2 lett b) e 9.3 e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Inoltre, deve produrre:

1. **D.G.U.E.** "Documento di Gara Unico Europeo", distinto da quello presentato dall'impresa l'impresa ausiliata, con riferimento alle parti di competenza;
2. **l'allegato B)** "Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.";;
3. **allegato D** – "*Patto di Integrità*" (da presentarsi firmato digitalmente unitamente all'impresa ausiliata);

Il concorrente dovrà, a sua volta, produrre la seguente documentazione:

1. **Contratto in originale (Allegato C.1)** nel quale dovrà essere specificato se quest'ultimo è finalizzato all'avvalimento delle risorse altrui per acquisire il requisito di partecipazione **o per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento premiale)**. Il contratto dovrà contenere espressamente il giusto compenso economico pattuito tra le parti **ovvero** in caso di prestazione gratuita delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, dovrà essere indicata la corrispondenza dell'interesse proprio di quest'ultima. Il contratto deve essere nativo digitale e firmato da entrambe le parti. In caso di **avvalimento premiale**, le specifiche relative ai requisiti messi a disposizione, **con il solo scopo di migliorarne l'offerta tecnica**, dovranno essere contenute in un'appendice al contratto generale da produrre insieme all'offerta tecnica all'interno della "*Busta B – Offerta Tecnica*".

Nello specifico il contratto dovrà riportare **a pena di nullità**, oltre a quanto sopra richiesta, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in modo esplicito ed esauriente, come di seguito:

- l'oggetto dovrà contenere i requisiti e le risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o determinabili ovvero in via semplificativa, la descrizione dei mezzi, delle risorse strumentali e/o umane, al fine di consentire alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva disponibilità da parte dell'ausiliata;
- la durata del contratto;
- se l'ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti e le risorse messi a disposizione e le modalità concordate di utilizzo delle stesse;
- ogni altro elemento utile a determinare con precisione l'oggetto del contratto.

2. Allegato C - Dichiarazione dell'ausiliaria;

AVVERTENZE:

- Si precisa che il contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.
- **Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione;** in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "*risorse necessarie di cui è carente il concorrente*" "*Attestazione SOA necessaria per l'ammissione alla gara*". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze **non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio**.

- Si specifica che, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del Codice, il RUP o suo delegato nel corso dell'esecuzione del contratto, verificherà l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto; difatti le prestazioni oggetto del contratto devono essere svolte direttamente dai mezzi d'opera e dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare dell'appalto utilizza in adempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto di avvalimento.
- È integrabile, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 101 comma 1, lett. a) del Codice, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che lo stesso sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- È sanabile, mediante il ricorso al Soccorso Istruttorio, ogni omissione, inesattezza e/o irregolarità relativa alle dichiarazioni rese dall'ausiliario purché di data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
- Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'esclusione del concorrente.
- Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara.
- Il contratto è eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale viene rilasciato il certificato di regolare esecuzione.
- Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto indicato nella tabella 4 del presente Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (*c.d. "subappalto a cascata"*), ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare, mediante la compilazione dell'**Allegato SUB**. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del Codice e precisamente di importo pari ad € 14.790,00. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia; trova altresì applicazione la previsione di cui alla Delibera Anac n. 606/2023 (verifica a mezzo PEC).

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per il tempo necessario nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo, pari a € **165,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sulla GURI n. 85 del 11/04/2025, recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con avviso di aggiornamento dell'importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici per annualità 2026.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando: o le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il concorrente presenta, congiuntamente a tutta la documentazione richiesta, l'apposita ricevuta del versamento del contributo.

Il pagamento del contributo A.N.A.C. è condizione di ammissibilità dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti all'interno della busta Amministrativa, o il pagamento non sia corretto, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione dello stesso. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere, inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale *Sardegna Cat*, redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine delle **ore 17:00 del 10/04/2026**, sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza Regionale "*Sardegna Cat*", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso reperibili sul sito <https://sardegnacat@regione.sardegna.it>.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione di queste ultime.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno esaminate sul Portale *Sardegna Cat* secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

Nel caso di raggruppamenti i documenti per la partecipazione devono essere inviati dalla capogruppo/mandataria.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema *Sardegna Cat* (Manuali d'uso).

L'offerta è composta da tre buste virtuali:

- 1) **“Busta Documentazione”** – *Documentazione Amministrativa*;
- 2) **“Busta Tecnica”** – *Offerta Tecnica*;
- 3) **“Busta Economica”** – *Offerta economica*;

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quali, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;

Tutta la documentazione dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale *Sardegna Cat* in corrispondenza della relativa gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura del Soccorso Istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice:

- a) può essere integrato ogni elemento mancante della documentazione trasmessa nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini della sanatoria di cui al presente articolo la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine – non inferiore ai 5 giorni e non superiore a 10 giorni (da valutarsi in ordine al caso specifico) - affinché l'operatore economico possa regolarizzare la propria posizione. In caso di inutile decorso del termine assegnatogli, la stazione appaltante procede all'esclusione.

Si specifica che ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di Soccorso Istruttorio, fissando un termine per la regolarizzazione di ulteriori 2 giorni a pena di esclusione definitiva.

Si specifica che secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato (specie Sez. III, 9 febbraio 2021 n. 1225 e Sez. V, 27 gennaio 2020 n. 680), sostenuto altresì dal TAR Lazio (Sez. II, 9 gennaio 2025, n. 396) nel sistema normativo degli appalti pubblici sussiste la possibilità, in relazione al comma 3 dell'art. 101 del Codice, di attivare da parte della S.A. un “soccorso procedimentale”, nettamente distinto dal “Soccorso Istruttorio”, utile per risolvere dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica”, tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne la corretta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità. Al fine della giusta valutazione delle offerte tecnica e/o economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine – non inferiore ai 5 giorni e non superiore a 10 giorni (da valutarsi in ordine al caso specifico) per fornire i chiarimenti richiesti.

16. CONTENUTO “BUSTA DOCUMENTAZIONE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella “Busta Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, da rendersi in bollo da € 16,00***, secondo i modelli allegati quali parte integranti del presente disciplinare (vedi Allegato A/1 operatori economici singoli – Allegato A/2 operatore economico in forma associata – Allegato A/3 Imprese aderenti a contratto di rete), che deve essere sottoscritta, a pena di esclusione con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In particolare, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l’indicazione dell’oggetto della gara ed i dati identificativi dell’operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).

***L'imposta di bollo potrà essere assolta tramite il servizio @e.bollo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.**

Per gli operatori economici con sede legale all'estero dovrà essere utilizzato il bonifico bancario IBAN IT07Y0100003245348008120501, specificando l’indicazione dell’oggetto della gara e il CIG nonché i dati identificativi dell’operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale).

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Ai sensi degli artt. 19 e 31 del citato D.P.R., i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

Si considerano le esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, Allegato B e al Decreto Lgs. n. 117/17, art. 82.

In caso di Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 66, comma 1 lett. f) del Codice o Geie, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari o il Geie e contenere l’impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni operatore economico partecipante al Raggruppamento o GEIE dovranno essere indicate le parti del servizio che verranno assunte da ciascuno ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile. Si precisa che, nel caso di Raggruppamenti già costituiti, dovrà essere allegata copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, da parte del mandatario/capogruppo. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.

Qualora la domanda di partecipazione venga sottoscritta da un procuratore il concorrente deve allegare:

- copia scansionata della procura

oppure

- nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Si precisa che, l’offerta vincola i concorrenti per 9 (nove) mesi dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma funzionalità "quesiti/chiarimenti", la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La

rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

b. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) da rendersi, tramite la compilazione online dell'Allegato messo a disposizione direttamente dalla Piattaforma *Sardegna Cat*, visualizzabile sul *pannello di partecipazione*; l'Allegato dovrà essere compilato e sottoscritto singolarmente e digitalmente da tutti i soggetti tenuti alla compilazione.

Il "*Documento di Gara Unico Europeo*" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico con la quale attesta di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti nel Disciplinare di gara.

N.B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E) e nell'Allegato B "Dichiarazioni integrative al DGUE". Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante qualora estese anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, unitamente a quelle contenute nel modello Domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice.

In tal caso si invitano, pertanto, gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

c. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE: ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (**Allegato B**), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:

- I. [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia](#) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- II. [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia](#) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- III. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- IV. di aver preso atto di eventuali chiarimenti e/o informazioni di qualsiasi natura inerenti alla presente gara pubblicati sulla piattaforma *Sardegna Cat*, in corrispondenza della relativa procedura;
- V. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di gara;
- VI. di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;
- VII. di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;
- VIII. di:

aver adottato le misure di *self-cleaning*. In tale caso l'operatore economico dovrà descrivere le misure adottate di *self-cleaning* di cui all'art. 96, comma 6 del Codice;

e/o

di non aver adottato le misure di *self-cleaning* prima della presentazione dell'offerta (*specificandone i motivi.....*), e che si impegna, qualora successivamente si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2 del Codice, ad adottarle e comunicarle alla stazione appaltante;

IX. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

X. di

- applicare al proprio personale il CCNL indicato nel disciplinare di gara;

Oppure

- applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto un diverso CCNL rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara ma di impegnarsi ad applicare il CCNL stabilito dalla S.A. nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

Oppure

- applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto un diverso CCNL rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato. **In tal caso allega il Modello E "Dichiarazione di equivalenza CCNL";**

XI. qualora sussistano le condizioni per derogare all'art. 119, comma 2, del Codice, ovvero il subappalto a micro, piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto, il concorrente, giustifica le motivazioni per mezzo dell'Allegato SUB;

XII. di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti agli eventuali professionisti che operano in regime di subappalto;

XIII. che a proprio carico:

- **non sussistono** obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali;

Oppure

- **sussistono** obblighi, anche non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali. In tale caso dichiara:
- di aver ottemperato al pagamento dei suddetti obblighi pagando le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento si è perfezionato in data _____;

Oppure

di aver ottemperato ai suddetti obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che tale impegno si è perfezionato in data _____;

Oppure

che gli obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali si sono comunque integralmente estinti e che l'estinzione si è perfezionata in data _____;

XIV. di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- XV. di essere disponibile ad avviare le lavorazioni di cui al contratto anche nelle more della stipula dello stesso;
- XVI. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (reperibile al seguente link <https://comuneolbia.amministrazioneaperta.it/menu/amministrazione-trasparente/>);
- XVII. di accettare il Patto di Integrità (Allegato D), redatto ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, approvato con Delibera di G.C n. 404 del 15/09/2025; **Il concorrente lo sottoscrive e lo inserisce nella “Busta Documentazione – documentazione amministrativa”. La mancata presentazione e sottoscrizione di tale documento comporterà l’esclusione dalla gara sanabile solo attraverso il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice.** Tale documento, in caso di aggiudicazione, costituirà parte integrante del contratto assegnato;
- XVIII. di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali come stabiliti dalla normativa in materia, specificati ed eventualmente integrati nel disciplinare di gara;
- XIX. dichiara di essere consapevole che in caso di aggiudicazione le attività trasporto e conferimento rifiuti, sono soggette da parte dell’esecutore, all’iscrizione all’ANGA ovvero soggetto a subaffidamento;
- XX. di autorizzare il Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 35, comma 5 *bis* del Codice, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
- XXI. di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica-amministrativa relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove sarà eseguito l’intervento in parola;
- XXII. che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- XXIII. dichiarazione in merito agli obblighi occupazionali e di genere;
- XXIV. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
- XXV. di:
- **AUTORIZZARE** la S.A., qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure

- **NON AUTORIZZARE**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, la S.A. a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del Codice; In tal caso, si rimanda al quanto disciplinato in merito, al punto 25 del presente disciplinare;

XXVI. che a proprio carico:

- **non sussistono** obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali;

Oppure

- sussistono obblighi, anche non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali. In tale caso dichiara:
 - di aver ottemperato al pagamento dei suddetti obblighi pagando le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento si è perfezionato in data _____;

Oppure

- di aver ottemperato ai suddetti obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che tale impegno si è perfezionato in data _____;

Oppure

- che gli obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali si sono comunque integralmente estinti e che l'estinzione si è perfezionata in data _____;

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Ad integrazione dei dati dichiarati, il concorrente presenta, altresì, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

N.B: Qualora il/i dichiarante/i e gli ulteriori soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, dovessero trovarsi in una o più situazioni previste dal citato articolo, è/sono tenuto/i a specificare la situazione indicando anche i provvedimenti emanati in merito. Tale dichiarazione può anche essere resa dal Legale Rappresentante per quanto di sua conoscenza assumendosene la piena responsabilità.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte dai medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione.

BOX DI SINTESI BUSTA A

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA DI QUALIFICA A)	
<i>Elenco Allegati</i>	<i>Descrizione Allegati</i>
<i>* Allegato A/1 – A/2 – A/3</i>	<i>Domanda di partecipazione (da scegliersi in base alla forma di partecipazione) con documentazione a comprova del pagamento dell'imposta di bollo</i>
<i>* Allegato D.G.U.E.</i>	<i>D.G.U.E. (da rendersi tramite la compilazione online del modello messo a disposizione della piattaforma Sardegna Cat);</i>
<i>* Allegato B</i>	<i>Dichiarazioni integrative al DGUE</i>
<i>Allegato C</i>	<i>Dichiarazione ditta Ausiliaria (da presentare obbligatoriamente SOLO in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)</i>
<i>Allegato C.1</i>	<i>Contratto di avvalimento (da presentare obbligatoriamente SOLO in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)</i>
<i>* Allegato D</i>	<i>Patto di Integrità</i>
<i>Allegato E</i>	<i>Dichiarazione equivalenza CCNLL</i>
<i>Allegato SUB</i>	<i>Dichiarazione in merito alla volontà di ricorso al subappalto</i>
<i>*</i>	<i>Garanzia provvisoria</i>
<i>*</i>	<i>Ricevuta pagamento ANAC</i>
	<i>Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (da presentare obbligatoriamente in caso di R.T.I. costituiti)</i>
	<i>Atto costitutivo e statuto vigente con indicazione del soggetto designato quale capofila (da presentare obbligatoriamente in caso di GEIE costituiti)</i>
	<i>Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea (da presentare obbligatoriamente in caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 65, co. 2, del codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese)</i>

**** da presentare obbligatoriamente***

17. CONTENUTO DELLA “BUSTA TECNICA” - OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica, la documentazione come di seguito esplicitato:

- elenco generale e riepilogativo della documentazione presentata;
- **(in caso di ricorso all'avvalimento premiale):** il contratto di avvalimento premiale;
- relazione tecnica dei servizi proposti;

La documentazione richiesta sarà articolata in base ai criteri di valutazione minimi di seguito dettagliati, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e dell'Allegato II.5 del Codice:

CRITERI E SUB-CRITERI						
	Criteri	Pesi	Sub criteri		Sub Pesi	Descrizione
A	Professionalità risultante dalle schede relative a max tre interventi	25				Il concorrente attraverso le schede presentate dovrà dimostrare di possedere le capacità di eseguire i lavori nell’ambito delle discipline richieste dalla documentazione tecnica posta a base gara. Sarà oggetto di valutazione l’attinenza dei lavori svolti rispetto a quelli oggetto del presente affidamento, nonché il valore tecnico delle opere, l’inserimento territoriale e ambientale, l’originalità e/o innovatività delle soluzioni proposte e il valore economico delle opere.
B	Qualità ed efficienza delle migliori progettuali	40	B1	Strutture e opere civili	15	Le migliori proposte saranno valutate tenendo conto dell'eventuale incremento di produzione rispetto alle previsioni progettuali, nonché della diminuzione dei costi di manutenzione e gestione, da dimostrare sulla base delle schede tecniche; saranno altresì valutate le eventuali proposte finalizzate a migliorare l’inserimento dell’opera nel contesto urbano.
			B2	Opere elettriche	25	
C	Efficacia delle modalità proposte dall'offerente per rapportarsi con la S.A.	5				Nell’ambito del presente criterio sono oggetto di valutazione le modalità con le quali l’offerente intende rapportarsi con la Stazione appaltante. Saranno valutate positivamente le proposte che assicureranno uno scambio di informazioni e dati costante e funzionale per tutta la durata del contratto, sia in presenza che da remoto. Saranno altresì prese in considerazione proposte relative all’utilizzo di piattaforme telematiche per l’interscambio dei dati.
D	Relazione CAM	10				Il Concorrente dovrà indicare quelle soluzioni e proposte che siano maggiormente atte a migliorare i seguenti aspetti riguardanti i Criteri Ambientali Minimi.
	Totale punteggio offerta tecnica					80

17.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 108 comma, lett. b) del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinarsi in base ai criteri di valutazione di seguito illustrati, con il punteggio massimo a fianco indicato:

Elementi	Punteggio massimo applicabile
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Punteggio complessivo criteri di valutazione	100

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = P_T + P_E$$

dove:

P_T = punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punti attribuiti all'offerta economica

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo **aggregativo compensatore**, attraverso l'utilizzo della seguente **formula 'A'**:

$$C_{(i)} = \sum_n [W_a * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(i)}$ = indice di valutazione dell'offerta (i);

n = numero totale dei requisiti;

W_a = peso o punteggio attribuito al requisito (a);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (a) variabile tra zero ed uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a)i}$ per quanto riguarda gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica/qualitativa di cui ai criteri da a) a d), sono determinati come media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (coefficiente)
INDICAZIONE DEL TUTTO ASSENTE O COMPLETAMENTE NEGATIVA	0
SUFFICIENTE	Da 0,10 a 0,20
DISCRETO	Da 0,21 a 0,40
BUONO	Da 0,41 a 0,60
DISTINTO	Da 0,61 a 0,80
OTTIMO	Da 0,81 a 1,00

OFFERTA TECNICA – MAX- 80 PUNTI

Per l'attribuzione del relativo punteggio verranno valutati i seguenti elementi e sub-elementi di valutazione:

N.B.: al fine di indirizzare gli operatori economici nell'elaborazione dell'offerta tecnica si riporta di seguito l'indicazione delle argomentazioni da sviluppare nella documentazione da presentare. Si precisa che le indicazioni sono orientative e non vincolanti.

CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E LIVELLO ORGANIZZATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO RISULTANTE DALLA PRESENTAZIONE DI MAX TRE LAVORI ESEGUITI (max 25 punti)

Il concorrente attraverso le schede presentate dovrà dimostrare di possedere le capacità di eseguire i lavori nell'ambito delle discipline richieste dalla documentazione tecnica posta a base gara. Sarà oggetto di valutazione l'attinenza dei lavori svolti rispetto a quelli oggetto del presente affidamento, nonché il valore tecnico delle opere, l'inserimento territoriale e ambientale, l'originalità e/o innovatività delle soluzioni proposte e il valore economico delle opere.

Il Concorrente dovrà proporre max 3 lavori ritenuti significativi e qualificanti rispetto alle lavorazioni in questione, avendo cura di dettagliare i seguenti aspetti:

- committente;
- periodo di esecuzione;
- importo dei lavori svolti, risultante dal certificato di collaudo / regolare esecuzione;
- attestazione di aver concluso la prestazione senza contenziosi con il committente.

In caso di esecuzione in RTI deve essere specificata la quota percentuale di partecipazione e indicato il servizio svolto direttamente dal concorrente.

Ogni scheda tecnica sarà composta da:

- una relazione illustrativa delle opere eseguite di max 2 pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere Arial 11 interlinea 1,5;
- un massimo di 3 tavole grafiche formato A3.

CRITERIO B – QUALITÀ ED EFFICIENZA DELLE MIGLIORIE PROGETTUALI (max 40 punti)

– **Sub criterio B1 – Strutture e opere civili**

Nell'ambito del presente subcriterio sono oggetto di valutazione le eventuali migliorie che comportino una diminuzione dei costi di manutenzione e gestione delle strutture e delle opere civili, da dimostrare sulla base di apposite schede tecniche; saranno altresì valutate le eventuali proposte finalizzate a migliorare l'inserimento dell'opera nel contesto urbano.

Il criterio di cui sopra dovrà essere rappresentato attraverso una relazione esplicativa di max 3 pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere Arial 11 interlinea 1,5. Non sono conteggiate nel numero massimo di pagine le schede tecniche, i diagrammi e le immagini rappresentative delle soluzioni tecniche proposte.

– **Sub criterio B2 – Opere elettriche**

Nell'ambito del presente subcriterio sono oggetto di valutazione le eventuali migliorie che comportino un incremento di produzione rispetto alle previsioni progettuali e/o una diminuzione dei costi di manutenzione e gestione delle opere elettriche, da dimostrare sulla base di apposite schede tecniche.

Il subcriterio di cui sopra dovrà essere rappresentato attraverso una relazione esplicativa di max 3 pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere Arial 11 interlinea 1,5. Non sono conteggiate nel numero massimo di pagine le schede tecniche, i diagrammi e le immagini rappresentative delle soluzioni tecniche proposte.

CRITERIO C – EFFICACIA DELLE MODALITÀ PROPOSTE DALL'OFFERENTE PER RAPPORTARSI CON LA S.A. (max 5 punti)

Nell'ambito del presente criterio sono oggetto di valutazione le modalità con le quali l'offerente intende rapportarsi con la Stazione appaltante. Saranno valutate positivamente le proposte che assicureranno uno scambio di informazioni e dati costante e funzionale per tutta la durata del contratto, sia in presenza che da remoto. Saranno altresì prese in considerazione proposte relative all'utilizzo di piattaforme telematiche per l'interscambio dei dati.

Il presente criterio C dovrà essere esplicitato mediante una relazione costituita da max. 2 (due) pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere Arial 11 interlinea 1,5 corredata da massimo 2 (due) schede grafiche in formato A3.

CRITERIO D – RELAZIONE CAM (max 10 punti)

Il Concorrente dovrà indicare quelle soluzioni e proposte che siano maggiormente atte a migliorare i seguenti aspetti riguardanti i Criteri Ambientali Minimi, con particolare riguardo a:

- organizzazione della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei materiali di scarto di lavorazione;
- la tipologia, la qualità e l'omologazione dei mezzi impiegati, con particolare riferimento alla riduzione dell'emissione di polveri, alla riduzione dell'inquinamento acustico;
- illustrazione delle modalità di contenimento dei consumi energetici in cantiere con puntuale descrizione delle misure che si intendono adottare per aumentare l'efficienza dell'uso dell'energia nel cantiere;
- possesso di specifiche certificazioni sui sistemi di gestione ambientale quali la ISO 14001:2015 con illustrazione delle modalità di formazione del personale per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere.

Costituiranno pertanto elemento preferenziale di valutazione le proposte volte alla minimizzazione dell'impatto ambientale, alla riduzione delle polveri e del rumore in fase di esecuzione.

Il presente criterio D dovrà essere esplicitato mediante una relazione costituita da max. 3 (tre) pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere Arial 11 interlinea 1,5 corredata da massimo 4 (quattro) schede grafiche in formato A3.

NOTA BENE:

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

Si precisa che:

- sono esclusi dal conteggio delle pagine eventuali fotografie, tabelle, grafici, rappresentazioni cartografiche e tavole tecniche in scala appropriata, che dovranno essere allegate nel numero massimo indicato per ciascun elaborato richiesto. Eventuale documentazione aggiuntiva oltre le pagine o gli elaborati grafici consentiti non saranno presi in considerazione. La Commissione a tal proposito provvederà ad annullare tutte le pagine o gli elaborati eccedenti quelli richiesti;
- la mancata presentazione in sede di gara di uno o più documenti/elaborati costituenti l'offerta tecnica non costituisce motivo di esclusione ma incide esclusivamente sulla valutazione da parte della Commissione;
- la mancata produzione degli elaborati grafici previsti a corredo dei documenti ed elaborati costituenti l'offerta tecnica, non costituisce motivo di esclusione, ma incide esclusivamente sulla valutazione da parte della Commissione;
- l'offerta tecnica dovrà essere redatta con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara;

Sottoscrizione dell'offerta tecnica

Tutti i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta tecnica devono essere firmati dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo o Geie, tutti i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta, dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione:

- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo in caso di Raggruppamento temporaneo o Geie già costituito al momento della presentazione dell'offerta.
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Geie non costituito al momento della presentazione dell'offerta.
- per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 8 del presente Disciplinare di Gara.

SOGLIA DI SBARRAMENTO PER L'OFFERTA TECNICA

In considerazione dell'importanza attribuita all'offerta tecnica il punteggio minimo di ammissibilità alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica non potrà essere inferiore a **punti 40**. **Il concorrente sarà escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, il punteggio considerato per la valutazione della soglia è quello ottenuto dalla somma dei punteggi totali non riparametrati.**

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo significativo ed apprezzabile in considerazione delle caratteristiche oggetto di intervento.

18. CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA” – OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti devono produrre ed allegare nella sezione “Busta Economica”, lo schema di offerta economica, da redigersi secondo l'**Allegato F**, il quale dovrà contenere:

- a) percentuale di ribasso unica, da applicarsi nell'elenco prezzi del progetto posto a base di gara, al netto dell'Iva di legge, da esprimersi sia in cifre che in lettere. Il ribasso percentuale sarà calcolato alla seconda cifra decimale; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare, fino alla seconda decimale, secondo le regole della aritmetica (da 1 a 4 arrotondamento per difetto, dal 5 a 9 arrotondamento per eccesso);
- b) i “*costi interni aziendali per la sicurezza*” nonché i “*costi della manodopera*” di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- c) la mancata indicazione di detti dati, è causa di esclusione e **non è sanabile** tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e il ribasso percentuale espresso in lettere, sarà considerato valido il ribasso percentuale espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara.

In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

Si specifica che:

- il Modello **ALLEGATO F)** “*Offerta Economica*”, deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
- in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti qualora sia stato già conferito il mandato, il Modulo **ALLEGATO F)** “*Offerta Economica*” deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, solo dall'impresa mandataria “*in nome e per conto proprio e delle mandanti*”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, lo stesso deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi;
- il Modulo **ALLEGATO F)** “*Offerta Economica*” deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.
- in caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento il Modulo **ALLEGATO F)** “*Offerta Economica*” deve essere espresso e sottoscritto solo dall'impresa concorrente.

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Gli elementi di valutazione di natura economica sono descritti nella tabella riportata qui di seguito:

Offerta	Parametri	Codifica	Punti
Offerta economica	Ribasso % unico	PE	20

La valutazione di **PE** (*Ribasso percentuale unico*) sarà determinato mediante la seguente formula:

$$PE_i = 20 * C_i$$

Il coefficiente C_i è ottenuto tramite la formula bilineare:

$Se R_i \leq R_{med}$	$C_i = X * R_i / R_{med}$
$Se R_i > R_{med}$	$C_i = X + (1 - X) * (R_i - R_{med}) / (R_{max} - R_{med})$

dove:

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico *i*-esimo:

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico *i*-esimo:

R_{med} = media dei ribassi offerti

R_{max} = Ribasso più conveniente per la Stazione appaltante

$X = 0,85$

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello espresso in lettere.

18.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Stazione Appaltante, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

[metodo aggregativo-compensatore] Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione *x* per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio *x*

$x = 1, 2, \dots, 4$

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'offerta tecnica e quella economica, nel caso in cui nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo nell'offerta tecnica (80 punti) si procederà alla riparametrizzazione attribuendo 80 punti all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del

contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Olbia nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP, se del caso, si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione di gara pubblica virtuale ha luogo il giorno **13/04/2026 alle ore 09:00**. Tale seduta, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sul portale.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale.

I concorrenti interessati potranno partecipare alla/e seduta/e di gara da remoto, attraverso collegamento telematico con la S.A., previa richiesta di partecipazione da inviare attraverso la funzionalità "*quesiti/chiarimenti*" entro le 24 ore precedenti la seduta.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, istituito *ad hoc*, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e i partecipanti;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa presentata;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la funzionalità "*quesiti/chiarimenti*" della Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara entro le 24 ore

precedenti la seduta. Nella seduta pubblica virtuale il Presidente coadiuvato dalla Commissione elencherà la documentazione pervenuta e ne verificherà la correttezza nel rispetto delle prescrizioni del bando e del presente disciplinare.

In seduta riservata la Commissione procederà all'esame e valutazione delle offerte presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 17.1 *u.p.*

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai sette ottavi dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, di concerto con la Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP e la Commissione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP e la Commissione escludono le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice oltreché polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine stabilito per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del citato decreto, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del CAD, a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari – Via Sassari – Cagliari – Tel. 070 6797751.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tempio Pausania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito e potranno essere comunicati:
 - al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 35 del Codice e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Il Comune di Olbia consentirà l'accesso ai documenti di

gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 35 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso. In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

- Il Titolare del trattamento è il Comune di Olbia, nella figura del Sindaco *pro tempore*, con sede in Via Dante n.1;
- Il referente del trattamento dei dati inerenti alla presente procedura è il Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici, domiciliato per la carica in Via Dante n.1, e-mail: antoniogiovanni.zanda@comune.olbia.ot.it;
- Incaricato del trattamento dei dati è il RUP dell'intervento, Ing. Sergio Usai – sergio.usai@comune.olbia.ot.it unitamente al personale dello stesso Servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse;
- Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Olbia è individuato nella persona del D.P.O., Avv. Giuseppina Tofalo - e-mail: rpd@comune.olbia.ot.it

Il Dirigente
Ing. Antonio Giovanni ZANDA